

## COMMISSIONE IX

# LAVORI PUBBLICI

XXXV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

### INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	383	
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
CORONA GIACOMO ed altri: Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (2283) . . . . .	383	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	383, 385, 389	
GUARIENTO . . . . .	385	
TODROS . . . . .	385, 388	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	386, 388	
BUSERO . . . . .	386, 387	
ARMANI . . . . .	387	
BRESSANI . . . . .	389	
BARONI . . . . .	389	
DI NARDO . . . . .	389	
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		
FORTINI: Modifiche alla legge 18 aprile 1962 n. 168, concernente norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto (363) . . . . .	390	
PRESIDENTE . . . . .	390	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria (1947) . . . . .	390	
PRESIDENTE . . . . .	390, 391, 392	
		TAVERNA . . . . . 390
		FORTINI, <i>Relatore</i> . . . . . 390, 391
		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 390, 391
		TODROS . . . . . 391
		DE PASQUALE . . . . . 392

**La seduta comincia alle 9,35.**

DI NARDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 2283 all'ordine del giorno i deputati Armani e Bressani sostituiscono rispettivamente i deputati Greggi e Bisaglia.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Corona Giacomo ed altri: Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (2283).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Corona Giacomo, Di Nardo, Biasutti, Armani, Colleselli, Fusaro e Toros: « Modificazioni alla legge

31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », della quale sono relatore.

Onorevoli colleghi, l'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, estendendo la portata dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, introdusse nella nostra legislazione urbanistica uno strumento nuovo costituito dal piano comprensoriale, tendendo ad una razionale organizzazione degli insediamenti sul territorio e considerando a tal fine tutti gli aspetti essenziali della convivenza.

Il Ministero dei lavori pubblici ha affidato lo studio e la elaborazione dei due piani comprensoriali previsti dalla legge, l'uno riguardante il territorio della provincia di Belluno, l'altro quello della provincia di Udine, al professore architetto Giuseppe Samonà, il quale nella sua prima relazione di massima risalente al settembre 1964, ha delineato i criteri fondamentali dei piani stessi.

Sulla scorta degli studi fatti, il Ministero dei lavori pubblici accolse, con alcune precisazioni, i criteri proposti dal professore Samonà e con suo decreto del 7 novembre 1964 delimitò l'estensione dei due comprensori indicando i comuni compresi nel territorio degli stessi.

Ma con la delimitazione dei piani comprensoriali non si sono precisate, in forma definitiva, la destinazione di uso e le norme per la utilizzazione del territorio, secondo quanto disposto al terzo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Il trascorrere del tempo ha reso indifferibile, nell'interesse delle popolazioni superstiti al disastro del Vajont, un intervento legislativo tendente ad anticipare, attraverso piani riguardanti una scala territoriale più ridotta, i piani comprensoriali, ancora incompleti, per dare l'avvio all'attività di ricostruzione in generale e favorire l'insediamento industriale.

Della questione si resero interpreti due componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont, gli onorevoli Mosca e Baroni, che presentarono una proposta di legge per dare efficacia, nell'attesa che il piano comprensoriale entrasse in vigore, al piano regolatore generale di Longarone e Castellavazzo, da attuarsi mediante piani particolareggiati.

Tale proposta di legge, approvata da questa Commissione e quindi dal Senato, è divenuta la legge 6 dicembre 1964, n. 1321. Nel frat-

tempo la Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont, in data 11 maggio 1965, ha presentato una prima relazione riguardante le misure relative al pronto intervento, all'assistenza a favore dei superstiti e degli sfollati, al ripristino delle opere pubbliche, alle condizioni di sicurezza del bacino, alla ricostruzione degli abitati ed alla ripresa economica della zona del Vajont. Nella relazione sono anche indicati i provvedimenti più urgenti, legislativi ed amministrativi, che la Commissione ritiene debbano prontamente intervenire per un regolare sviluppo dell'opera di ricostruzione della zona. Sul documento della Commissione vi sarà certamente, a suo tempo, un ampio dibattito; tralascio quindi le citazioni superflue per il momento, limitandomi a richiamare l'attenzione dei colleghi sul punto XII delle considerazioni conclusive che si riferisce al problema della definitiva sistemazione dell'abitato di Erto e Casso. La questione del trasferimento totale dei due abitati per ragioni di sicurezza e socio-economiche è tuttora aperta, sebbene sia stato emanato un decreto del Ministro dei lavori pubblici che dispone il totale trasferimento degli abitati di Erto e Casso.

Qualora il trasferimento totale dovesse essere attuato, è prevedibile, in base agli studi fatti e alle preferenze indicate dalla popolazione superstite nel Comune, un insediamento nel territorio del comune di Maniago e un altro nel territorio del comune di Erto e Casso, ad una quota di assoluta sicurezza. Ma la Commissione d'inchiesta, constatato che sono trascorsi ben 19 mesi dalla tremenda catastrofe, chiede, nel rispetto della volontà popolare, una definitiva soluzione al problema e per dare immediatezza ai provvedimenti da assumersi suggerisce di adottare — similmente a quanto è stato fatto per i piani regolatori di Longarone e Castellavazzo — le opportune modifiche legislative che consentano uno stralcio volto ad anticipare la futura disciplina urbanistica della zona, che sarà stabilita dal piano comprensoriale, mediante piani aventi una più ristretta dimensione territoriale e che dovranno seguire un *iter* autonomo e il più accelerato possibile.

Anche per quanto concerne la creazione nella zona degli agglomerati industriali, si rende necessaria una deroga legislativa alla norma di cui all'articolo 19-*bis*, *sub* articolo 16 della legge n. 357, al fine di consentire, nelle more della redazione ed approvazione del piano comprensoriale, l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti industriali. La proposta di legge presentata dagli ono-

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1965

revoli Giacomo Corona, Di Nardo ed altri, ispirandosi alla legge 6 dicembre 1964, n. 1321, tende appunto alle finalità anzidette, corrispondendo in tal modo alle istanze avanzate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Con la legge n. 1321, si è provveduto ad accelerare l'attuazione dei piani regolatori di Longarone e Castellavazzo rimuovendo ostacoli e semplificando le procedure. Con la proposta di legge in discussione si prevede la possibilità di ricorrere ad appositi piani particolareggiati per quanto si riferisce alla disciplina urbanistica del territorio interessato dal trasferimento degli abitati e quindi, in particolare, per il trasferimento di Erto e Casso.

Nella proposta di legge si tende anche ad anticipare nell'ambito del piano comprensoriale della provincia di Udine le sedi di agglomerazione industriale facenti parte del futuro nucleo di industrializzazione.

Si tratta dunque di provvedimenti per la accelerazione dell'opera di ricostruzione del tessuto sociale ed economico della zona devastata che trovano il pieno consenso del relatore.

La proposta di legge richiama ancora una particolare situazione emersa nel corso dell'applicazione delle provvidenze a favore delle vittime della sciagura. Con l'articolo 4 *sub* articolo 4 della legge 31 maggio 1964, n. 357, si concedono ai proprietari di più unità immobiliari determinati contributi per ricostruire, nella consistenza preesistente al disastro, le abitazioni distrutte. Ma purtroppo nella maggior parte dei casi, specialmente a Longarone, i nuclei familiari sono stati distrutti o la loro composizione si è ridotta a poche unità. Inutile, anzi ingiusto, sarebbe imporre la ricostruzione di tante unità abitative quante erano quelle prima della catastrofe. Si propone quindi di permettere la concentrazione degli indennizzi concessi per la ricostruzione di un minor numero di unità immobiliari rispetto a quelle distrutte o abbandonate. Anche su questo punto il relatore è favorevole e chiede il consenso della Commissione.

La proposta di legge oggi al nostro esame si compone di 4 articoli che nella loro stesura, pur con le differenziazioni che ho cercato di porre in evidenza, ricalcano la formulazione della proposta di legge già approvata in questa Commissione e che è divenuta la legge n. 1321, per cui credo che gli onorevoli colleghi possano dare con tutta tranquillità il loro assenso alla proposta di legge stessa.

Concludo, quindi, dichiarandomi favorevole alla sollecita approvazione del provvedimento, che permette di agire e di realizzare gli obiettivi fondamentali della ricostruzione nelle zone devastate, lasciando però impregiudicata l'impostazione generale che emergerà dal piano comprensoriale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GUARIENTO. Mi sembra che, approvando questa proposta di legge e considerando quanto disposto dalla legge n. 1321, si determini una situazione tale che induce a riflettere sulla funzione dei piani comprensoriali già previsti.

TODROS. Comprendiamo che il provvedimento al nostro esame è stato dettato dall'urgenza di intervenire per la ricostruzione della zona; tuttavia esso sconvolge il sistema normale di intervento ai fini della pianificazione del territorio.

D'altra parte, in base alla legge n. 357, i piani comprensoriali potevano avere, almeno per alcune parti, valore di piani particolareggiati. Per questo il presente provvedimento appare assai strano.

Vorremmo inoltre, prima di intervenire in questa materia, che il relatore od il Governo ci chiarissero la situazione così come si presenta attualmente e ci dicessero la verità sulle voci che corrono circa una serie di errori compiuti nell'impostazione dello studio dei piani comprensoriali, errori che avrebbero determinato il ritardo nella loro formazione. Tra l'altro sembra che il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia ieri occupato di problemi della zona ed a noi interesserebbe, prima di prendere decisioni in merito ad una modifica della legge n. 357, avere notizie precise circa la situazione esistente nel suo complesso.

PRESIDENTE. Circa l'iter dei lavori legislativi riguardanti la sciagura del Vajont, desidero far presente che quello in discussione non è il primo provvedimento che supera la norma dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge n. 357, ma vi è già stata la legge n. 1321 del 1964 che ho ricordato, relativa ai comuni di Longarone e di Castellavazzo. Ora, come ho posto in rilievo nella relazione, i piani comprensoriali, dopo 19 mesi dalla catastrofe, non sono ancora completamente predisposti. La Commissione d'inchiesta ha presentato l'11 maggio un primo stralcio di relazione nella quale si sottolinea la necessità di adottare provvedimenti diretti ad accelerare la ricostruzione della zona devastata. In sostanza, la stessa Commissione d'inchiesta, rendendosi conto che i piani comprensoriali

tardano a venire, chiede che dopo 19 mesi dalla sciagura si trovino strumenti idonei a realizzare la ricostruzione, in quanto questo ritardo porta a conseguenze negative per popolazione superstite.

Per quanto riguarda la proposta di legge in esame, credo di non dover aggiungere altro.

Ritengo comunque opportuno che il Governo fornisca preliminarmente le indicazioni richieste dall'onorevole Todros, anche ai fini di un più proficuo svolgimento della discussione generale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che sia opportuno fare alcune precisazioni. Ricordo che quando fu approvata la legge n. 357, non una sola obiezione fu avanzata nei riguardi del concetto di piano comprensoriale e che invece ci fu unanimità tra parlamentari e Governo a questo proposito.

Senonché, strada facendo, abbiamo constatato che, mentre per quanto riguarda il settore opere pubbliche si è proceduto sodisfacentemente, la ricostruzione degli abitati e gli insediamenti industriali hanno dovuto segnare il passo per mesi e mesi, tra polemiche di stampa anche recenti.

Personalmente sono convinto che non sia opportuno emanare ogni due o tre mesi una legge riguardante la stessa materia ed attualmente, con questo provvedimento, siamo al quarto provvedimento sulla ricostruzione delle zone devastate del Vajont. Malgrado ciò, ritengo che qualche cosa bisognasse pur fare per la ricostruzione degli abitati e per l'insediamento di attività industriali nella zona.

Mentre per Longarone e Castellavazzo si è provveduto con la legge n. 1321, per Erto e Casso si è tardato anche per le note incertezze della popolazione che si era trovata divisa in due fazioni, l'una per la ricostruzione *in loco*, l'altra per il trasferimento dell'abitato. Recandomi sul posto verso l'ottobre 1964 la soluzione migliore mi sembrò il trasferimento libero e differenziato dell'abitato: una parte della popolazione avrebbe potuto insediarsi a monte, l'altra parte a Maniago.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ritenne che il trasferimento potesse essere disposto, sia per ragioni di sicurezza, sia per ragioni economiche. Bisognava quindi fare qualche cosa per accelerare la ricostruzione di Erto e Casso ed in una riunione tenutasi a Cimolais - riunione che doveva essere un incontro di esperti e di tecnici, ma che invece fu una vera e propria democraticissima assemblea popolare - invitai gli urbanisti a chia-

rare in quanto tempo avrebbero potuto terminare il loro lavoro.

Suggerii anzi l'adozione di un piano comprensoriale di larga massima che avrebbe potuto essere modificato da un piano comprensoriale di dettaglio. Tale suggerimento fu accolto e con esso anche la mia proposta di fissare un termine di tre o quattro mesi per la predisposizione del piano di massima.

Senonché gli urbanisti fecero presente che il termine non era sufficiente e che non era possibile predisporre un piano comprensoriale stralcio in attesa di quello definitivo. Ricevetti anzi la visita del professor Samonà che in una sua lettera mi aveva pregato di adottare un provvedimento per dar corso alla ricostruzione dei centri abitati distrutti, avendo necessità di ulteriore tempo per il completamento degli studi.

Di fronte alla richiesta del professor Samonà, ho dovuto convenire che il provvedimento in discussione rappresentava l'unica soluzione possibile, malgrado che ad esso fossi contrario sia in linea di principio, perché accentua la frammentarietà della legislazione, sia perché pensavo fosse possibile trovare un'altra soluzione.

Fatte queste brevi considerazioni, devo dire ancora che, a mio avviso, il provvedimento non sconvolge affatto il sistema di pianificazione già stabilito. Esso deve essere interpretato nel senso che le zone a cui si riferiranno i piani particolareggiati in esso previsti saranno limitate all'indispensabile, sia per quanto riguarda gli insediamenti industriali che per quanto concerne quelli abitativi. Ritengo inoltre opportuno che i piani particolareggiati vengano predisposti a cura dello Stato e a sue spese, sia perché in tal modo si superano quelle difficoltà nelle quali, altrimenti, incorrerebbero i comuni di Erto e Casso, sia anche perché tali piani siano formati dagli stessi architetti che stanno elaborando il piano comprensoriale.

BUSETTO. Ritengo indispensabile ed opportuno fissare un termine a questi studi. È ormai dal 1963 che il problema si trascina senza trovare una soluzione definitiva. È passato un anno ed un altro ne sia per trascorrere e non si sa con quale risultato.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Posso assicurare che il Ministero non perde mai alcuna occasione per sollecitare il compimento di tali studi.

Non bisogna però dimenticare che gli urbanisti stanno eseguendo un lavoro molto complesso il quale richiede, tra l'altro, complicati accorgimenti tecnici e numerosi rilevamenti.

È quindi impossibile pretendere di far fare questi studi in un tempo limitato od almeno inferiore a quello richiesto.

BUSETTO. Vorrei aggiungere qualche informazione circa la pregiudiziale avanzata dall'onorevole Todros e per rispondere alle considerazioni dell'onorevole Presidente sull'approvazione attraverso un *iter* speciale dei piani regolatori di Longarone e Castellavazzo. Questi piani regolatori esistevano già prima che si verificasse la tragedia del Vajont: vi è un piano regolatore già redatto a suo tempo, tanto è vero che il professor Samonà ne ha tenuto conto negli elaborati.

Ora non bisogna confondere tra le esigenze di Longarone e Castellavazzo, che sono immediate in quanto entrambi i paesi furono rasi al suolo, e le esigenze urbanistiche, di pianificazione territoriali, di tutti gli altri comuni facenti parte dei comprensori.

Si tratta di decine di comuni per i quali non occorre questa fretta.

Tuttavia il punto che desidero porre in evidenza riguarda i piani regolatori. L'esperienza che il Ministro dei lavori pubblici ha fatto incaricando urbanisti di Stato di redigere i piani regolatori non è stata del tutto positiva e la Commissione d'inchiesta sulla sciagura del Vajont si è dimostrata, sia pure in modo sfumato, di tale avviso. Ritengo che non sia stato un fatto positivo aver privato i comuni della zona del Vajont del diritto di scegliersi propri urbanisti per l'elaborazione dei loro piani regolatori. Non capisco perché si voglia continuare a fare ciò che è stato fatto nel passato e che si è dimostrato negativo. Del resto, anche la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, stabilisce che siano i comuni ad elaborare i propri piani regolatori.

Considerate le precedenti negative esperienze, mi sembrerebbe logico affidare in ogni caso ai comuni interessati l'elaborazione dei piani regolatori.

Ritengo inoltre che, indipendentemente dal suo contenuto, la proposta di legge in discussione ponga un grave problema di principio.

Per Longarone e per Castellavazzo abbiamo attribuito piena efficacia al piano regolatore generale che già esisteva. Ora siamo di fronte al caso di Erto e Casso. Dobbiamo tener presente che i piani comprensoriali riguardano territori comprendenti diversi comuni: esattamente 42 in provincia di Belluno e 13 in provincia di Udine. Ora, così come è formulato l'articolo 1, avverrà che, fatta eccezione per i comuni ivi indicati, tutti gli altri comuni dei due comprensori non potranno predispor-

re i propri piani regolatori fino a quando non vi saranno i piani comprensoriali e ciò mi sembra molto grave.

Vorrei che fosse chiaro — e tutti gli onorevoli colleghi ce ne devono dare atto — che è nostro unanime desiderio vedere al più presto realizzata la ricostruzione degli abitati e dei complessi industriali. Ognuno di noi è mosso da questo intento, come testimonia il dibattito svoltosi sulla legge n. 357 del 1964.

Però, a parte questa precisazione, vi è un'altra considerazione da fare e per questa mi rivolgo in particolare alla competenza giuridica degli onorevoli colleghi e del rappresentante del Governo. La proposta di legge prevede la formazione e l'adozione di piani particolareggiati per i centri che devono essere trasferiti. Per Erto e Casso è prevista una soluzione di compromessi; infatti una parte della popolazione andrebbe nella zona di Maniago, l'altra parte tornerebbe ad Erto e Casso, insediandosi ad una quota più alta rispetto a quella attuale. Ne deriva quindi la necessità di un piano regolatore di Maniago in vista del parziale trasferimento, e di un piano regolatore di Erto e Casso in relazione al trasferimento ad una diversa quota.

Ora faccio rilevare che dalla formulazione dell'articolo 1, contrariamente a quanto avveniva nella legge n. 357, non emerge in modo chiaro quale sia la sfera di applicabilità del provvedimento.

Faccio rilevare che il piano regolatore di Maniago è stato solo adottato e deve essere ancora approvato.

Concludo questo mio breve intervento, il quale è stato mosso dal desiderio di arrivare ad una chiarezza legislativa che eviti una proliferazione di leggi in materia, ricordando che coloro i quali si erano impegnati alla elaborazione di piani comprensoriali non hanno adempiuto a quanto stabilito, venendo meno a quel senso di serietà al quale tutti dovremmo essere ispirati.

Avanzo quindi formale proposta di nominare un Comitato ristretto che possa arrivare alla formulazione di un testo degli articoli tenendo conto delle osservazioni qui avanzate.

ARMANI. Prescindendo dalle considerazioni che sono state fatte e che hanno un loro fondamento, a me preme sottolineare e ricordare alla Commissione, quale proponente, insieme ad altri colleghi, della proposta in discussione, l'esigenza che si possa addivenire al più presto possibile alla definizione e all'approvazione del provvedimento per ra-

gioni ormai indilazionabili di opportunità e di necessità. I continui ritardi dovuti a non sempre giustificate ragioni ci pongono, insieme alle considerazioni emerse in questa discussione, nelle condizioni di accelerare al massimo i tempi. Inoltre i contatti che abbiamo avuto con la popolazione di Erto e di Casso ci suggeriscono l'esigenza di superare responsabilmente le difficoltà che possono frapporsi per un'organica soluzione del problema; ma occorre che tale soluzione sia adottata quanto più rapidamente. Certamente questo provvedimento non risolverà tutti i problemi, ma almeno si avrà uno strumento per affrontare quelli più urgenti, per mostrare a quelle popolazioni, attraverso la presenza viva del Parlamento e del Governo, la volontà di superare le tristi condizioni causate dal disastro del 9 ottobre 1963.

Siamo già nel mese di maggio e, a mio avviso, è necessario che non trascorra l'estate senza dare concreta soluzione al problema della ricostruzione. Pertanto ritengo che la proposta di legge debba essere approvata in modo da realizzare subito ciò che è strettamente indispensabile, in attesa di risolvere tutti i problemi urbanistici. Desidero raccomandare ancora una volta alla Commissione un esame benevolo ed una rapida approvazione del provvedimento.

TODROS. Sebbene la dizione del primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge preveda l'intervento dello Stato solo nei comuni i cui abitati sono da trasferire, ritengo sia opportuno indicare i comuni nei quali questi interventi si rendono necessari.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il concetto di abitato da trasferire è abbastanza chiaro!

TODROS. Ma il trasferimento parziale o totale può generare possibilità interpretative tali da complicare la questione.

Vorrei inoltre avanzare altre considerazioni. Oltre ad essere un parlamentare, sono un urbanista, e mi sento profondamente turbato dall'atteggiamento di alcuni colleghi urbanisti di fronte all'impegno così importante e come quello della formazione dei piani comprensoriali della zona del Vajont cui lo Stato li ha chiamati. Ma forse i ritardi che si sono verificati nella formazione dei piani comprensoriali hanno avuto origine fin dal momento in cui abbiamo approvato la legge n. 357, nella quale abbiamo introdotto la formula « comprensorio » senza conoscerne con chiarezza il significato. Vi è stato un equivoco che è proseguito allorché l'onorevole Ministro dei lavori pubblici affidò a grossi nomi dell'urbanistica

il compito di redigere i piani comprensoriali. Il ritardo che si è determinato viene sfruttato dagli avversari della pianificazione per sostenere che quanto noi vogliamo raggiungere con una pianificazione generale, attraverso una nuova legislazione più moderna, non è possibile dato che nel nostro Paese gli interventi privati danno migliori risultati.

Dall'amara constatazione dei risultati degli studi in corso si rafforza la tesi delle forze che tendono ad evitare l'intervento pianificatore sul territorio nazionale.

Vi è stato quindi un equivoco quando abbiamo dovuto ricorrere per Longarone e Castellavazzo all'intervento di urbanisti per lo studio di piani regolatori già pronti nei comuni che più avevano subito il dramma del disastro.

Si è creata una confusione di contenuto sui diversi aspetti, tempi e fasi della pianificazione: mi domando come sia possibile concepire il piano particolareggiato di trasferimento di un comune, prima che il piano comprensoriale sia stato non solo studiato, ma abbia acquistato efficacia.

Tra l'altro, se il progetto dovrà essere poi modificato, ne deriverà che i piani particolareggiati non si inseriranno più nel piano comprensoriale.

Tutto ormai è possibile allo stato attuale delle cose. Quello che non si comprende è come mai si permetta a questo gruppo di studiosi di non mantenere gli impegni presi. Nessun privato affiderebbe un incarico senza fissare dei termini precisi e licenzierebbe coloro i quali non li rispettassero.

Tutto questo ci impone una certa cautela e mette in evidenza la necessità di limitare al massimo gli interventi del tipo indicato nella proposta di legge oggi in discussione.

Per quanto riguarda poi la materia dell'esproprio, poiché è certo che ci accingiamo, sia per iniziativa parlamentare che governativa, ad apportare delle modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, richiamata dalla legge n. 357, sembrerebbe opportuno cogliere l'occasione per esaminare l'intero problema.

Pertanto sono del parere di non passare questa mattina all'esame degli articoli, onde poter preparare un nuovo testo del provvedimento. Non sarebbe infatti sufficiente introdurre emendamenti agli articoli della proposta di legge, dovendosi, a mio avviso, esaminare tutto il problema nei suoi diversi aspetti. Anche se eccezionale, ripeto, questo tipo di intervento è estremamente pericoloso e negativo per il precedente che stabiliamo in una

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1965

materia tanto discussa e non ancora chiara nella mente del legislatore.

BRESSANI. Il meccanismo previsto dall'articolo 1 della proposta di legge indubbiamente si pone in deroga a quello previsto dall'articolo 3 della legge n. 357, ma con carattere di eccezionalità giustificato dalla particolare urgenza di acquisire le aree e procedere alla loro urbanizzazione, al fine di consentire agli aventi diritto di utilizzare il contributo per la ricostruzione delle abitazioni.

È questa la giustificazione di una deroga, in via del tutto eccezionale a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 357 che ricollega l'opera di ricostruzione all'approvazione e all'adozione dei piani comprensoriali che interessano un gran numero di comuni. Ora se questa è la situazione obiettiva da affrontare con la proposta di legge in esame, se queste sono le ragioni specifiche che consigliano di adottare in via del tutto eccezionale questa deroga, mi pare che le perplessità e i dubbi sollevati dall'onorevole Busetto trovino soddisfacimento nell'articolo 1 del provvedimento. Infatti nell'articolo 1 si dice che il Ministro dei lavori pubblici, in attesa della redazione dei piani urbanistici comprensoriali e sentiti i comuni direttamente interessati, dispone che siano compilati a spese dello Stato piani particolareggiati. È chiaro che per « comuni direttamente interessati » si intendono quelli interessati al decreto di trasferimento.

Al secondo comma dell'articolo 1 si parla dei piani particolareggiati che vengono adottati dalle amministrazioni comunali e pubblicati sull'albo pretorio per il periodo di quindici giorni. Quindi per quanto riguarda gli insediamenti abitativi saranno i comuni di Erto e Casso e Maniago a disporli, ciascuno nel proprio territorio. In questo modo saranno tutelate le esigenze dei comuni nell'ambito del cui territorio saranno localizzate le nuove unità abitative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

È stato posto in rilievo che per affrontare le conseguenze della catastrofe del Vajont, verificatasi il 9 ottobre del 1963, sono già state varate tre leggi e quella in discussione sarebbe la quarta. È stato suggerito di indicare nel provvedimento i comuni nei confronti dei quali si dovrebbero applicare i benefici previsti. Desidero a questo proposito far presente che se inseriamo nella proposta di legge indicazioni categoriche, frustriamo la volontà delle popolazioni interessate, dato che una parte di quella di Erto e Casso ha espresso

il parere di rimanere nella zona mentre un'altra parte vuole trasferirsi nella valle del Piave. Se nel provvedimento indichiamo i comuni da trasferire, corriamo il rischio di dover discutere in un tempo successivo un nuovo provvedimento, in quanto sicuramente ometteremo alcune delle località dove le popolazioni potrebbero trasferirsi.

L'onorevole Busetto ha proposto di costituire un Comitato ristretto per esaminare più a fondo la questione.

Vorrei che la Commissione esprimesse il proprio parere su tale proposta.

BARONI. Ritengo che la proposta di nominare un Comitato ristretto per uno studio più approfondito del problema, sia meritevole di accoglimento.

Indubbiamente la proposta di legge sottoposta al nostro esame è singolare da diversi punti di vista, come singolare, del resto, è la situazione da cui ha origine.

Forse non tutti gli onorevoli colleghi hanno potuto esaminare la relazione della Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont, ma l'aspetto più doloroso della situazione verificatasi consiste nel fatto che un grosso nucleo di popolazione da quasi due anni si trova condannata all'inerzia e a vivere della pubblica assistenza. A mio avviso, la singolarità del provvedimento in esame deriva dalla situazione anomala che si deve affrontare. È stata citata a questo proposito anche una lettera del professor Samonà diretta al Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, nella quale, di fronte alla prospettiva di un lasso di tempo ancora notevolmente lungo, necessario al completamento degli studi del comprensorio, si consiglia di iniziare almeno l'opera di ricostruzione delle unità abitative attraverso « piani di fabbricazione ».

Crede che la nomina di un Comitato ristretto sia il modo migliore per redigere un testo che possa far fronte alle nuove esigenze. Mi auguro inoltre che il Comitato ristretto lavori nel modo più rapido possibile.

DI NARDO. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Baroni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Busetto di nominare un Comitato ristretto per una nuova formulazione degli articoli.

(È approvata).

Comunico che il Comitato ristretto è costituito, oltre che da me, dagli onorevoli Baroni, Brandi, Busetto, Curti Ivano, Degan, Di Nardo, Guarra, Montanti, Taverna e Todros.

Il Comitato stesso si riunirà domani alle ore 17,30.

Il seguito della discussione della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fortini: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto (363).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fortini: « Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto » (363).

Il relatore, onorevole Ripamonti, non potendo essere presente questa mattina, ha chiesto un breve rinvio della discussione.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria (1947).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria » (1947).

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è già stato esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 3 febbraio 1965. In quella occasione, giunti alla chiusura della discussione generale, il Governo chiese un rinvio della discussione per predisporre alcuni emendamenti, il che è ora avvenuto. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e del servizio escavazione porti finora attribuite all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, una sezione autonoma del genio civile per le opere marittime con sede in Trieste, con competenza territoriale sul litorale della zona A del territorio libero di Trieste, e una sezione autonoma del genio civile con sede in Ravenna,

con competenza territoriale sul litorale dal confine tra le province di Pesaro e Forlì al confine tra le province di Ravenna e Ferrara.

È abrogato l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149 ».

Al primo comma di questo articolo gli onorevoli Taverna e Franco Raffaele hanno proposto di sostituire le parole: « della zona A del territorio libero di Trieste », con le parole: « fino al limite del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ».

Sempre al primo comma dell'articolo 1, l'onorevole Taverna propone poi di sostituire le parole: « al confine tra le province di Ravenna e Ferrara », con le parole: « al confine tra le province di Ferrara e Rovigo ».

TAVERNA. Il confine tra le province di Ferrara e Rovigo è il Po. Per il passato tutte le opere marittime relative al litorale fino al Po sono state sempre seguite dal Genio civile di Ravenna. Soltanto da 4 anni a questa parte, per mancanza di personale, dette opere sono di competenza della Sezione autonoma del genio civile di Venezia. Faccio rilevare che ciò è geograficamente inopportuno a causa della distanza dei luoghi. Per questo motivo ritengo opportuno proporre l'emendamento di cui ora il Presidente ha dato lettura. Oltre a tale motivo, vi è anche, a consigliare la modifica da me proposta, la natura stessa della zona: infatti il tratto del litorale fra Ravenna e Porto Garibaldi è costituito da una spiaggia a lenta pendenza, mentre più a nord vi è la zona lagunare.

FORTINI, *Relatore*. Sono favorevole alla approvazione dei due emendamenti presentati all'articolo 1.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Taverna e Franco Raffaele di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento Taverna.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 così emendato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*



## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1965

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 1, risulta così formulato:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e del servizio escavazione porti finora attribuite all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, una sezione autonoma del genio civile per le opere marittime con sede in Trieste, con competenza territoriale sul litorale fino al limite del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, e una sezione autonoma del genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul litorale dal confine tra le province di Pesaro e Forlì al confine tra le province di Ferrara e Rovigo.

E abrogato l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 al quale non sono stati presentati emendamenti:

## ART. 2.

« Per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti, finora attribuito all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione autonoma del genio civile per le opere marittime con sede in Reggio Calabria, con competenza sul litorale delle tre province calabresi, dal confine tra la provincia di Potenza e Cosenza sul litorale tirrenico al confine tra le province di Cosenza e di Matera sul litorale ionico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« All'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ispettori generale del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

1°) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli

Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2°) sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

3°) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penali contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni ».

FORTINI, *Relatore*. L'emendamento presentato dal Governo è necessario al fine di riassegnare agli ispettori generali del Genio civile, preposti alle opere marittime, la funzione consultiva sugli elaborati di progetti, in pratica soppressa a seguito del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

Com'è noto, la materia delle opere marittime non è stata decentrata e pertanto la amministrazione centrale provvede alla gestione delle opere stesse avvalendosi degli appositi uffici del Genio civile per la parte consultiva, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1964, n. 134, recante norme per l'aggiornamento dei limiti di valore del decentramento del Ministero dei lavori pubblici. Gli ingegneri capi del Genio civile e quindi anche gli ingegneri-capi degli uffici del genio civile per le opere marittime esprimono parere su progetti fino a 100 milioni. Di conseguenza, oltre tale limite, per le opere marittime si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in quanto non è stato aggiornato il limite di competenza degli ispettori, rimasto fermo, in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, a lire 50 milioni, mentre la competenza dell'ingegnere-capo da lire 30 milioni è stata portata a lire 100 milioni.

TODROS. Ho qualche dubbio circa l'opportunità di inserire una norma siffatta in un provvedimento avente un diverso oggetto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A mio avviso, che ciò avvenga è logico in quanto trattiamo in questa sede il problema delle competenze per quanto riguarda le opere marittime.

FORTINI, *Relatore*. L'emendamento proposto dal Governo tende a far sì che gli

ispettori generali del Genio civile possano pronunciarsi per la parte delle opere marittime sui progetti esecutivi di un importo fino a 200 milioni. Oltre questa cifra, anche per le opere marittime, dovrà esprimere un parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ricordo che fino a 100 milioni anche gli ingegneri capi del genio civile possono esprimere un parere.

TODROS. Se approviamo l'emendamento proposto dal Governo dovrà essere modificato il titolo del disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento proposto dal Governo all'articolo 3 del disegno di legge riguarda la competenza degli ispettori generali del genio civile per quanto attiene alle

opere marittime. Desidero insistere perché una questione di così poco conto possa essere decisa in questa seduta.

DE PASQUALE. Mi associo alle considerazioni fatte dal collega onorevole Todros.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta per un approfondimento del problema.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI